



# REGOLAMENTO

## per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica

ERSU DI ENNA

Approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna con delibera n. 10 del 02/04/2020 sottoscritta dal Direttore F.F.



## Sommario

Art. 1-Ambito di applicazione .....	3
Art. 2- Definizioni.....	3
Art. 3- Requisiti per le riunioni a distanza .....	4
Art. 4- Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza .....	4
Art. 5- Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute .....	5
Art. 6- Norme finali.....	5

## **Art. 1-Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica (o a distanza) delle sedute degli Organi di Ente, di strutture servizio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai Regolamenti vigenti per fronteggiare le limitazioni di movimento e di accesso agli uffici, connesse allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, o per altre motivazioni che suggeriscano o impongano di procedere per via telematica.
2. Per seduta e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'Organo collegiale o del consesso nella quale i componenti, compreso il Presidente e il Segretario verbalizzante, partecipano alla seduta da un luogo diverso da quello della sede dell'ERSU di Enna, sita a Enna in Via Mulino a vento, 9. I Presidenti del Collegio dei Revisori dei conti e dell'OIV potranno partecipare individualmente alla seduta a distanza da altra sede.
3. La partecipazione individuale a distanza deve avvenire in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i partecipanti alla riunione.
4. Lo svolgimento della seduta in modalità telematica e lo svolgimento di mere votazioni telematiche sono comunque esclusi nel caso in cui il Regolamento di organizzazione preveda che una delibera non possa essere assunta a scrutinio palese.

## **Art. 2- Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) "partecipazione individuale a distanza", l'ipotesi in cui un numero definito di membri dell'Organo collegiale partecipi alla riunione collegandosi telematicamente da luogo diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta indicato quale sede dell'incontro nell'atto di convocazione;
  - b) "svolgimento in modalità telematica di una seduta", l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'Organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi componenti e i partecipanti legalmente presenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente;
  - c) "mere votazioni telematiche", l'ipotesi in cui, al di fuori di sedute ordinarie ritualmente convocate, il Presidente dell'Organo collegiale provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera, entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.
2. Per le ipotesi sopra descritte è consentito ai partecipanti di una seduta in modalità telematica di collegarsi da qualsiasi luogo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la necessaria riservatezza della seduta.

### **Art. 3- Requisiti per le riunioni a distanza**

1. Le riunioni a distanza si svolgono in video/audio-conferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità e assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, che permettono, al contempo:
  - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
  - b) la certezza nell'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
  - c) la sicurezza delle comunicazioni;
  - d) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ente devono assicurare:
  - a) la riservatezza della seduta, garantendo che, per tutta la durata della seduta, nella stanza in cui è presente il partecipante alla seduta medesima non vi sia alcuna altra persona;
  - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;
  - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file anche tramite cloud di Ente;
  - d) la riservatezza e il segreto d'ufficio;
  - e) la possibilità di registrazione delle videoconferenze o riunioni telematiche, laddove ritenuto necessario, opportuno o richiesto dai componenti del Organo;
  - f) le mere votazioni telematiche con servizi/collegamenti internet che consentano a ogni componente dell'Organo collegiale di inviare e ricevere, previa identificazione e mediante piattaforma telematica dedicata alla gestione delle sedute virtuali, messaggi di testo e file documentali utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. palmare, smartphone, tablet, ecc.) connesso in rete.
3. Ai partecipanti individuali a distanza è consentito di collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, anche, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate tutte le prescrizioni del presente articolo.
5. Ai fini della validità delle sedute e delle delibere devono sussistere tutte le condizioni del presente articolo.

### **Art. 4- Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza**

1. Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. L'ordine del giorno di una seduta a distanza deve prevedere argomenti che rivestano carattere di particolare rilevanza o di urgenza e quindi non rinviabili ad una seduta in presenza.
3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più partecipanti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, solo in

mancanza di possibilità di ripristino in tempi brevi, la riunione può comunque svolgersi se il numero legale è assicurato, dando atto nel verbale dell'assenza temporanea giustificata del/i partecipante/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

4. Le tecnologie utilizzate per il collegamento a distanza, nel corso della seduta, devono consentire al Presidente di verificare il numero legale, ogni volta richiesto o ritenuto necessario.
5. Il Segretario verbalizzante deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno e deve citare eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e/o della votazione.
6. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo collegiale.

#### **Art. 5- Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute**

1. Ogni componente dell'Organo partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese per alzata di mano e il cui esito viene successivamente riportato anche nel verbale della seduta a sua volta approvato via PEC.
2. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
3. Qualora si proceda alla votazione, tutti i membri dell'organo, che non avranno provveduto a giustificare la loro mancata partecipazione alla votazione, saranno considerati assenti non giustificati.
4. Oltre a quanto previsto dai Regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato:
  - le sedi della riunione ove si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante;
  - i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
5. Non è ammessa la discussione di argomenti che prevedano una votazione a scrutinio segreto.
6. Non è ammessa la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica.
7. Nel verbale si deve dare atto degli eventuali problemi tecnici che si manifestano nel corso della seduta e della votazione.
8. Un terzo dei componenti dell'Organo può chiedere di riservare all'adunanza collegiale in presenza la trattazione e l'approvazione di un argomento posto all'ordine del giorno.

#### **Art. 6- Norme finali**

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti dell'Ente e alle norme in vigore.